



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 431/10

di iniziativa del Consigliere N. IRTO, S. ROMEO, G. NUCERA, G. GALLO, C.
PARENTE, G. ARRUZZOLO recante:

"Modifica dell'articolo 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la
tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze
linguistiche e storiche in Calabria""

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/5/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/5/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/5/2019
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 431/10 - testo pag. 3
Modifica dell'art. 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria"

P. L. 431/10 - testo-integrazioni pag. 8
Modifica dell'articolo 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria - Integrazioni"

Normativa citata

L. R. Calabria 30 ottobre 2003, n. 15 pag. 13
Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria

Normativa nazionale

L. 15 dicembre 1999, n. 482 pag. 22
Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Normativa comparata

L. R. Puglia 22 marzo 2012, n. 5 pag. 27
Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia

L. R. Campania 20 dicembre 2004, n. 14 pag. 33
Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folkloristico della comunità albanofona del comune di greci in provincia di Avellino

L. R. Basilicata 3 novembre 1998, n. 40 pag. 36
Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata - Abrogazione L.R. 28-3-1996, n. 16

L. R. Molise 14 Maggio 1997, n. 15 pag. 39
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise

L. R. Veneto 23 dicembre 1994, n. 73 pag. 44
Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto



Consiglio regionale della Calabria

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 1231/10^a

Sic. 23058

N

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Proposta di legge

recante: Modifica dell'art. 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria".

di iniziativa dei Consiglieri:

F. M. (Ips)

A. M. (DMS)

G. M.

Roberto Gallo (GND-CDL)

Antonio Lucarelli (F.I.)

Corrado Quattrocchi (NCD)

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 1559/E del 23.05.2019

Classificazione 02 05



Consiglio regionale della Calabria

X LEGISLATURA

Proposta di legge

recante: Modifica dell'art. 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria".

di iniziativa dei Consiglieri:

Proposta di modifica dell'art. 18. L.R. n. 15/2003 e inserimento definizione di "minoranze linguistiche"

La proposta di modifica e di integrazione dell'art. 18 della l. r. 15/2003 e ss. mm. e ii. è stata elaborata tenendo conto del riparto delle competenze tra Stato e Regione, e del quadro normativo di riferimento vigente. Mediante essa, il Co.Re.Com. ha cercato di focalizzare l'attenzione delle Istituzioni regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche calabresi, con particolare riferimento, considerate le proprie funzioni, ai media locali, pubblici e privati.

In sostanza, ci si è posti l'obiettivo di utilizzare fino in fondo le potenzialità del sistema radio televisivo locale nel quadro di un disegno complessivo teso a tradurre in pratica la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche calabresi, da considerare non come mero patrimonio dialettologico, glottologico, astrattamente tutelato, ma come risorse, anche economiche, fondamentali, e perciò da conoscere, salvaguardare e accrescere per rafforzarne la consapevolezza e il senso di appartenenza alle nostre comunità locali.

Perciò, la proposta di modifiche e integrazioni all'art. 18 è stata formulata in maniera da risultare oltre modo precisa e meglio dettagliata, sia nelle attività che le emittenti radio - televisive devono porre in essere, sia per i tempi entro i quali la Regione sarà chiamata a stipulare la convenzione e gli accordi previsti nella norma.

Partendo da questi presupposti, si è proceduto all'esame dell'articolo 18, rubricato: "*Programmazione televisiva*", incidendo profondamente nel vigente testo.

La proposta del nuovo articolo 18, si compone di 4 commi:

Il comma 1 sancisce che la Regione Calabria "sostiene e incentiva l'utilizzo delle lingue Arbëreshë, Grecanica ed Occitana nel settore dei mass media (emittenza televisiva locale, RAI Calabria ed altri mass - media);

Il comma 2, definisce il contenuto delle convenzioni/ accordi, giacché nel testo vigente non erano stati definiti. E' stato precisato infatti che la Regione, sentito il Co.Re.Com., stipuli apposite convenzioni con la sede regionale della RAI (società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) e con le emittenti radiotelevisive locali, per la realizzazione di "*adeguati palinsesti, comprensivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza*".

Il comma 3 costituisce la vera novità della proposta che si sta illustrando. Si è previsto espressamente - come è dato vedere - il sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali per stimolarle alla produzione e all'emissione di programmi nelle lingue delle minoranze presenti nel territorio calabrese, proporzionando il sostegno in base alla copertura territoriale, alla percentuale dei

programmi trasmessi, anche di quelli prodotti in proprio, e alle modalità di inserimento nel palinsesto.

Il comma 4 stabilisce che le convenzioni e gli accordi saranno stipulati entro sei mesi dall'approvazione del nuovo testo da parte del Consiglio regionale. Il termine è ovviamente indicativo - ordinatorio e non perentorio -, ma la necessità della sua previsione è da ricercare nel fatto di sollecitare l'Istituzione regionale, affinché tale importante strumento di tutela delle minoranze linguistiche sia effettivamente realizzato. Lo stesso comma ribadisce il ruolo consultivo del Co.Re.Com. nella fase precedente alla stipula delle convenzioni/accordi. Nella tabella i testi a confronto.

TESTO VIGENTE DELL'ART. 18 L.R. n. 15/2003	TESTO ART. 18 PROPOSTO DAL CO.RE.COM. CALABRIA
<p data-bbox="276 850 633 892">(Programmazione televisiva)</p> <p data-bbox="162 913 738 1207">1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.</p>	<p data-bbox="836 850 1274 892">(Programmazione radio-televisiva)</p> <p data-bbox="755 913 1331 1081">1. La Regione Calabria sostiene e incentiva l'utilizzo delle lingue Arbëreshë, Grecanica ed Occitana nel settore dei mass media (emittenza televisiva locale, RAI Calabria ed altri mass-media).</p> <p data-bbox="755 1081 1331 1144">2. La Regione Calabria, sentito il Co.re.com. Calabria,</p> <p data-bbox="1242 1113 1331 1144" style="text-align: right;">stipula:</p> <p data-bbox="755 1144 1331 1249">a) apposite convenzioni con la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i seguenti obiettivi:</p> <ul data-bbox="755 1249 1331 1501" style="list-style-type: none">- attivazione ed esecuzione del contratto di servizio RAI/Stato vigente per l'implementazione dei sistemi di diffusione dei programmi;- realizzazione, attraverso la sede regionale RAI, di adeguati palinsesti, ricomprendenti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza. <p data-bbox="755 1501 1331 1732">b) appositi accordi con emittenti radio-televisive locali operanti in ambito regionale, per le finalità di tutela della presente legge, e, in particolare, per l'introduzione nei propri palinsesti di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza Arbëreshë, Greca, Occitanica.</p> <p data-bbox="755 1732 1331 1890">3. La Regione Calabria sostiene le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono programmi nelle lingue di cui al comma 1, anche in forma associata. Il sostegno è proporzionato alla copertura</p>

	territoriale, alla percentuale di programmi trasmessi – anche quelli prodotti in proprio – e alle modalità di inserimento nel palinsesto; 4. Le convenzioni di cui al comma 1., lettera a), e gli accordi di cui al comma 1., lettera b), saranno stipulati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre, tenuto conto che la legge regionale vigente non ha una definizione di "Minoranze linguistiche", si è ritenuto di provvedervi, proponendo l'inserimento nel "Titolo I" della L.R. n. 15/2003, della seguente definizione:

Definizione di "Minoranze linguistiche": *"Formazioni sociali, costituite da significative comunità, in cui sono aggregati individui accomunati da coesione linguistica e culturale, con corredo di valori storici e di tradizione differenziati rispetto a quelli propri dell'identità nazionale italiana".*



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Settore Commissioni Affari costituzionali, riforma sanità,
attività sociali, culturali e formative, ambiente e territorio.

Incarico in carico

Il 04-06-2019

Firma *MS*

Reggio di Calabria, 4 giugno 2019

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16773 del 04.06.2019

Classificazione 02.05.....

Cons. Michelangelo Mirabello
Presidente III Commissione consiliare
Sanità, Attività sociali, culturali
e formative

Cons. Giuseppe Aieta
Presidente II Commissione consiliare
Bilancio, Programmazione economica,
Attività produttive, Affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero

e, p.c.

Dott. Maurizio Priolo
Segretario Generale

Avv. Ugo Massimilla
Capo Gabinetto Presidenza

Dott. Maurizio Priolo
Dirigente Area processo legislativo e
assistenza giuridica

Dott. Sergio Lazzarino
Dirigente Settore Assistenza giuridica

ESCLUSIVAMENTE PER MAIL

OGGETTO: Proposta di legge n. 431/10[^] di iniziativa dei Consiglieri regionali N. Irto, S. Romeo, G. Nucera, G. Gallo, C. Parente, G. Arruzzolo, recante: "Modifica dell'articolo 18 Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria" - Integrazioni.

Ad integrazione della Proposta di legge di cui all'oggetto si trasmettono, in allegato, la relazione tecnico-finanziaria e l'articolato.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(dott. Rocco Sirio)

Rocco Sirio

IL DIRIGENTE

(Avv. Maria Stefania Lauria)

Maria Stefania Lauria

SKA
109.06.19
R

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge genera un impatto finanziario sul bilancio regionale, che può essere quantificato in 120.000 euro annui nel triennio 2019-2021. Tali oneri afferiscono alla realizzazione di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza linguistica e troveranno adeguata copertura finanziaria con le risorse allocate sul Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)", che viene ridotto del medesimo importo e con contestuale imputazione di detta somma sul Programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019 - 2021, nel capitolo U52010261, acceso al Fondo unico per la Cultura di cui all'art. 4 della l.r. 19/2009. A regime, alla copertura di tali oneri si provvederà con la legge regionale di stabilità in base alle risorse autonome disponibili.

La quantificazione dei suddetti oneri è condotta in base a stime del costo medio annuo unitario sostenuto dalla Regione Calabria per interventi similari previsti nella legge regionale n. 21/2012. In particolare, considerato che:

- nella Regione sono presenti 3 minoranze linguistiche;
- il costo medio unitario per trasmissioni di informazione radiofoniche e televisive può essere stimato in 15.000 euro e il costo medio unitario per programmi educativi bilingui può essere stimato in 5.000 euro;
- ipotizzata per ciascuna minoranza linguistica la realizzazione di 2 trasmissioni di informazione radiofoniche e televisive e 2 programmi educativi bilingui, si determina una spesa complessiva pari a 120.000 euro.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge "Modifica dell'articolo 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 'Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche in Calabria' "

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021
1	Contributo per la realizzazione di programmi culturali, educativi e di intrattenimento	C	P	120.000 €	120.000 €	120.000 €

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16697 del 4/6/2019

Classificazione 2.5

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

La quantificazione dei suddetti oneri è condotta in base a stime del costo medio annuo unitario sostenuto dalla Regione Calabria per interventi similari previsti nella legge regionale n. 21/2012. In particolare, considerato che:

- nella Regione sono presenti 3 minoranze linguistiche;
- il costo medio unitario per trasmissioni di informazione radiofoniche e televisive può essere stimato in 15.000 euro e il costo medio unitario per programmi educativi bilingui può essere stimato in 5.000 euro;
- ipotizzata per ciascuna minoranza linguistica la realizzazione di 2 trasmissioni di informazione radiofoniche e televisive e 2 programmi educativi bilingui, si determina una spesa complessiva pari a 120.000 euro.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Programma 20.03/U070011 01 01 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	- € 120.000,00	- € 120.000,00	- € 120.000,00
Programma U.05.02 capitolo U52010261 "Fondo unico per la Cultura"	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

F.to Irto
 F.to Romeo
 F.to Nucera
 F.to Gallo
 F.to Parente
 F.to Arruzzolo

TESTO ART. 18

(Programmazione radio-televisiva)

1. La Regione Calabria sostiene e incentiva l'utilizzo delle lingue Arbëreshë, Greca e Occitana nel settore dei mass media (emittenza televisiva locale, RAI 3 ed altri mass-media).
2. La Regione Calabria, sentito il Co.Re.Com. Calabria, stipula:
 - a) apposite convenzioni con la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i seguenti obiettivi:
 - aa) attivazione ed esecuzione del contratto di servizio RAI/Stato vigente per la implementazione dei sistemi di diffusione dei programmi;
 - ab) realizzazione, attraverso la sede regionale RAI, di adeguati palinsesti, comprensivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza.
 - b) appositi accordi con emittenti radio-televisive locali operanti in ambito regionale, per le finalità di tutela della presente legge, e, in particolare, per l'introduzione nei propri palinsesti di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza Arbëreshë, Greca, Occitana.
3. La Regione Calabria sostiene le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono programmi nelle lingue di cui al comma 1, anche in forma associata. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale, alla percentuale di programmi trasmessi – anche quelli prodotti in proprio – ed, infine, alle modalità di inserimento nel palinsesto;
4. Le convenzioni di cui al comma 1., lettera a), e gli accordi di cui al comma 1., lettera b), saranno stipulati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Proposta di legge n. 431/10^ - Integrazioni.

Settore Segreteria Assemblea

mar 04/06/2019 13:11

A: Settore Commissioni Permanenti <settore.commissionipermanenti@consrc.it>; Michele Mirabello <michele.mirabello@consrc.it>;
Settore Commissioni Bilancio Speciali <settore.commissionibilancioespeciali@consrc.it>; Giuseppe Aieta
<giuseppe.aieta@consrc.it>;

Cc: Segretariato Generale <segretariato.generale@consrc.it>; Ufficio Gabinetto <ufficio.gabinetto@consrc.it>; Area Processo
Legislativo <area.processolegislativo@consrc.it>; Settore Assistenza Giuridica <settore.assistenzaggiuridica@consrc.it>;

Priorità: Alta

📎 1 allegato

P.L. n. 431 - Integrazioni.pdf;

Si trasmettono, in allegato, le integrazioni alla proposta di legge di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali
Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova
89123 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965880275 - Fax 0965880368

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15***Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.**

(BUR n. 20 del 31 ottobre 2003, supplemento straordinario 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e 13 giugno 2008, n. 15)

TITOLO I**Riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche della Calabria****Art. 1**

(Finalità della legge)

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera "r", con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, greca e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.

Art. 2

(Definizione di bene culturale)

1. In attuazione della legge 15.12.1999, n. 482, dell'art. 56, lettera "r" dello Statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

* Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, tutte le norme in contrasto con quanto disposto dai commi 1 e 2 del citato articolo sono da intendersi abrogate.

TITOLO II

Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione

Art. 3

(Insegnamento bilingue)

1. I criteri generali per l'attuazione dell'art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.

Art. 4

(Interventi a favore di attività didattiche complementari)

1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a ché vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica o in altra sede idonea.

Art. 5

(Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche)

1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.
2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.

Art. 6

(Dimensionamento scolastico)

1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del DPR del 18 giugno 1998, n. 233, è prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Art. 7

(Corsi di alfabetizzazione)

1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la

valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.

2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.

4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.

TITOLO III Istituzioni e attività culturali

Art. 8¹

(Comitato regionale per le minoranze linguistiche)

1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria che esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante, sulla proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte, elaborato dagli Uffici competenti. Il Comitato è così composto:

- a) l'Assessore regionale ai Beni Culturali o un suo delegato;*
- b) i Presidenti delle province, o i loro delegati, in cui risiedono le comunità linguistiche storiche;*
- c) quattro Sindaci dei Comuni albanesi, due Sindaci dei Comuni grecanici, ed il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, proposti dalla Conferenza dei Sindaci;*
- d) quattro personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui due di lingua albanese, una di lingua greca e una di lingua occitanica;*
- e) due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.*

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.

3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. a) della L.R. 21 agosto 2006. n. 7

4. *La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.*

5. *Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato ai Beni Culturali, di livello non inferiore alla categoria D.*

Art. 9²

(Approvazione)

1. *Il programma degli interventi per la valorizzazione delle comunità alloglotte è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di maggio.*

2. *Le istanze di contributo dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata da apposita scheda descrittiva delle attività da realizzare, predisposta dagli Uffici competenti.*

Art. 10

(Istituti regionali di cultura)

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali:

a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;

b) è istituito, con sede in Bova Marina, l'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;

c) è istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;

d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell'art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.

Art. 11³

(abrogato)

Art. 12

(Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti)

1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.

² Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. b) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

³ Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.

Art. 13

(Associazioni e volontariato)

1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico/culturale.

2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte e soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.

Art. 14

(Promozione dell'associazionismo)

1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.

2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus o ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.

3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

Art. 15

(Interventi di promozione culturale)

1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:

- a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca,

sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;

b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;

d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;

e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;

g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.

Art. 16

(Festival arberesh e centro musicale)

1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.

2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.

3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.

Art. 17

(Stampa, editoria, radio, televisioni)

1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell'ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria.

Art. 18

(Programmazione televisiva)

1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelesive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

Art. 19

(Intervento speciale)

1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di euro 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:

a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, purché comprovabile della autenticità della richiesta;

b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;

c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente Legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle Associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;

d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare.

e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingue.

Art. 20

(Scambi culturali con le nazioni d'origine)

1. La Regione Calabria, le Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.

TITOLO IV

Tutela degli interessi socio-economici e ambientali

Art. 21

(Tutela socio-economica)

1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.

2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.

Art. 22

(Patrimonio artistico religioso)

1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente Legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.

Art. 23

(Insediamenti abitativi antichi)

1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della gijtonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.

Art. 24

(Servizi fondamentali)

1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 25

(Norma finanziaria e finale)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in Euro 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L. 15 dicembre 1999, n. 482 (1)**Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (2).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1999, n. 297.

(2) Per l'attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.

1. 1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

2. 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronuncî favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

4. 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse

di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

5. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

6. 1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

7. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

8. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

9. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate (3).

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

(3) Alla ripartizione tra le regioni dei suddetti fondi si è provveduto, per l'esercizio 2001, con D.M. 13 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 20 marzo 2003, n. 66); per l'esercizio 2002, con D.M. 19 novembre 2003 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 302); per l'esercizio 2003, con

D.M. 12 novembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292); per l'esercizio 2004, con D.M. 8 novembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287), rettificato con Comunicato 23 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45); per l'esercizio 2005, con D.M. 17 novembre 2006 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2006, n. 297); per l'esercizio 2006, con D.P.C.M. 4 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258), modificato con Comunicato 30 novembre 2007 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279); per l'esercizio 2007, con D.P.C.M. 6 marzo 2008 (Gazz. Uff. 13 giugno 2008, n. 137), con D.M. 24 novembre 2008 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2009, n. 21) e con D.P.C.M. 7 luglio 2010 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2010, n. 233); per l'esercizio 2013, con D.P.C.M. 15 novembre 2013 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2014, n. 35); per l'esercizio 2014, con D.P.C.M. 6 agosto 2014 (Gazz. Uff. 29 settembre 2014, n. 226); per l'esercizio 2015, con D.P.C.M. 2 dicembre 2015 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2016, n. 28); per l'esercizio 2016, con D.P.C.M. 26 ottobre 2016 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2016, n. 303); per l'esercizio 2017, con D.P.C.M. 11 settembre 2017 (Gazz. Uff. 13 novembre 2017, n. 265); per l'esercizio 2018, con D.P.C.M. 2 agosto 2018 (Gazz. Uff. 20 settembre 2018, n. 219).

10. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

11. 1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

12. 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

13. 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

14. 1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive

a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

15. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (4).

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

(4) Alla ripartizione tra le regioni dei suddetti fondi si è provveduto, per l'esercizio 2001, con D.M. 13 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 20 marzo 2003, n. 66); per l'esercizio 2002, con D.M. 19 novembre 2003 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 302); per l'esercizio 2003, con D.M. 12 novembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292); per l'esercizio 2004, con D.M. 8 novembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287), rettificato con Comunicato 23 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45); per l'esercizio 2005, con D.M. 17 novembre 2006 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2006, n. 297), per l'esercizio 2006, con D.P.C.M. 4 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258), modificato con Comunicato 30 novembre 2007 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279); per l'esercizio 2007, con D.P.C.M. 6 marzo 2008 (Gazz. Uff. 13 giugno 2008, n. 137), con D.M. 24 novembre 2008 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2009, n. 21) e con D.P.C.M. 7 luglio 2010 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2010, n. 233); per l'esercizio 2013, con D.P.C.M. 15 novembre 2013 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2014, n. 35); per l'esercizio 2014, con D.P.C.M. 6 agosto 2014 (Gazz. Uff. 29 settembre 2014, n. 226); per l'esercizio 2015, con D.P.C.M. 2 dicembre 2015 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2016, n. 28); per l'esercizio 2016, con D.P.C.M. 26 ottobre 2016 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2016, n. 303); per l'esercizio 2017, con D.P.C.M. 11 settembre 2017 (Gazz. Uff. 13 novembre 2017, n. 265); per l'esercizio 2018, con D.P.C.M. 2 agosto 2018 (Gazz. Uff. 20 settembre 2018, n. 219).

16. 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

17. 1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate (5).

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.

18. 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

18-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche (6).

(6) Articolo aggiunto dall'art. 23, L. 23 febbraio 2001, n. 38.

19. 1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

20. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE REGIONALE PUGLIA 22 MARZO 2012, N. 5
“Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”

Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#)✉

Legge Vigente

Anno	2012
Numero	5
Data	22/03/2012
Abrogato	<input type="checkbox"/>
Materia	Cultura
Titolo	Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia
Note	Pubblicata nel B.U. Puglia 28 marzo 2012, n. 45
Allegati	Nessun allegato

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 6 della Costituzione e dall'articolo 4 del proprio Statuto, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia salentina, arberesche e franco-provenzali, rispettivamente presenti nei seguenti comuni:

- a) Calimera (LE);
- b) Castrignano dei Greci (LE);
- c) Corigliano d'Otranto (LE);
- d) Martano (LE);
- e) Martignano (LE);

- f) Melpignano (LE);
- g) Soleto (LE);
- h) Sternatia (LE);
- i) Zollino (LE);
- j) San Marzano di San Giuseppe (TA);
- k) Chieuti (FG);
- l) Casalvecchio di Puglia (FG);
- m) Celle di San Vito (FG);
- n) Faeto (FG).

2. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, culturale, artistico, religioso-liturgico e folklorico delle suddette comunità, la Regione Puglia sostiene legislativamente e finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale, promuovendo iniziative e incentivi per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni delle loro radici storico-linguistiche.

Art. 2

Contributi (1)

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi agli enti così come individuati all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle rispettive lingue minoritarie e del relativo patrimonio storico-culturale attraverso attività di ricerca storica e linguistica, pubblicazione e/o diffusione di studi attinenti, istituzione di corsi d'insegnamento, lavori inerenti temi liturgici e religiosi, realizzazioni legate alla toponomastica;
- b) l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole di ogni ordine e grado;
- c) attività giornalistiche e radio-televisive.

2. Tutto quanto innanzi elencato deve essere direttamente connesso con la salvaguardia delle lingue di cui all'articolo 1.

(1) Vedi la [l.r. n. 1/2016, art. 18.](#)

Art. 3

Uso della lingua minoritaria sulle indicazioni per il pubblico

1. Nel territorio di insediamento delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso, da parte di associazioni e imprese, l'uso anche della lingua minoritaria, oltre che di quella italiana.

Art. 4

Accesso ai contributi

1. Possono accedere ai contributi previsti all'articolo 2:

a) enti locali territoriali, secondo le priorità assegnate dalla sequenzialità di cui alla presente lettera:

1) enti locali territoriali in forma associata, ai sensi degli articoli 30 (Convenzioni) e 34 (Accordi di programma) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

2) comuni singoli (come individuati dall'articolo 1);

b) fondazioni senza scopo di lucro;

c) istituti scolastici di ogni ordine e grado, per l'attività d'insegnamento della lingua e la pubblicazione di manuali a esso connessi;

d) associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro;

e) testate giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul web;

f) enti e associazioni religiose.

2. Gli enti di cui alle lettere b), c), d), f) devono essere espressione dei territori individuati dall'articolo 1, con sede sociale in tali comuni e operatività in essi da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Presentazione progetti

1. I soggetti individuati dall'articolo 4 possono presentare progetti, secondo le modalità previste dalla presente legge, all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione entro il 1° febbraio di ogni anno.

2. I progetti devono essere corredati da un dettagliato preventivo di spesa e da una dichiarazione con cui si attesta che almeno il 20 per cento della somma richiesta per l'attuazione del progetto è assicurata da fondi rivenienti dal proprio bilancio; da tale obbligo sono escluse le scuole.

Art. 6

Ripartizione contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono suddivisi in parti uguali tra le tre comunità storico-linguistiche e in base alle seguenti percentuali:

- a) 40 per cento a favore degli enti territoriali di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4;
- b) 30 per cento alle scuole, come individuate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;
- c) 30 per cento agli enti e alle società di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 4.

Art. 7

Approvazione graduatoria

1. La Giunta regionale, dopo l'istruzione effettuata dal Comitato di cui all'articolo 8, procede

ogni anno ad approvare la graduatoria dei progetti pervenuti e ad assegnare le risorse finanziarie, secondo i criteri determinati dall'articolo 6, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, al fine di consentire ai singoli enti di procedere a un'adeguata programmazione.

Art. 8

Analisi dei progetti

1. Il Comitato che istruisce e analizza i progetti presentati è composto dal Dirigente regionale dell'Assessorato alla pubblica istruzione, da un rappresentante dei comuni della Grecia salentina, da uno dei comuni arberesche, da uno dei comuni franco-provenzali, dal Direttore regionale del Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Comitato di cui al comma 1 rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.
3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati secondo i seguenti criteri:
 - a) erogazione del 25 per cento del contributo assegnato entro trenta giorni dall'individuazione dei beneficiari;
 - b) saldo del restante 75 per cento a presentazione della documentazione contabile e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste dal progetto generale.
2. La rendicontazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di erogazione.
3. La mancata rendicontazione comporta la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme già erogate.

Art. 10

Norma transitoria

1. Nella fase di prima attuazione, i progetti devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il riparto dei fondi fra gli enti interessati deve essere effettuato nei successivi novanta giorni.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della U.P.B. 4.4.1., di apposito capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo denominato "Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia, art. 2, l.r. n. 5 del 22 marzo 2012", con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento della corrispondente somma dal capitolo 1110070, U.P.B. 6.2.1, denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della [L.R. 12/05/2004, n° 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 marzo 2012

LEGGE REGIONALE N.14 DEL 20 DICEMBRE 2004

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.63 DEL 22 DICEMBRE
2004

TUTELA DELLA MINORANZA ALLOGLOTTA E DEL PATRIMONIO
STORICO, CULTURALE E FOLKLORISTICO DELLA COMUNITA'
ALBANOFONA DEL COMUNE DI GRECI IN PROVINCIA DI AVELLINO.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Articolo 1

1. La regione Campania tutela il patrimonio linguistico, storico e culturale della Comunità albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino.

Articolo 2

1. La Regione, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Avellino, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, promuove nelle scuole materne e d'obbligo del comune di Greci - AV -, insieme con la lingua italiana anche l'insegnamento della lingua arbereshe.

2. Per l'attuazione del comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge 482/99.

Articolo 3

1. La regione, la provincia e le università della Campania concorrono fra loro all'istituzione, promozione e finanziamento di:

- a) biblioteca e discoteca di cultura arbereshe, archivio storico documentale magnetico e multimediale, banca dati con raccolta di materiali storici, folkloristici e di tradizioni culturali, artistiche e linguistiche;

- b) premi letterari, artistici e altre iniziative e manifestazioni culturali;
- c) pubblicazione di una grammatica e di un vocabolario della lingua arbereshe, di periodici, giornali, saggi e pubblicazioni utili per la salvaguardia e la tutela della lingua e della cultura arbereshe;
- d) seminari e corsi di aggiornamento sulla lingua e letteratura albanese-arbereshe, nonché studi e tavole rotonde per promuovere la ricerca della identità linguistica e culturale della comunità albanofona;
- e) scambi culturali e rapporti con la Repubblica d'Albania e con altre comunità albanofone d'Italia.

Articolo 4

1. I corsi di insegnamento della lingua albanese-arbereshe sono tenuti da docenti con diploma di laurea in lingue rilasciati da università statali, con preferenza per i docenti di parlata locale.

Articolo 5

1. La Regione stipula convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico per le trasmissioni giornalistiche e programmi di lingua arbereshe ammessi a tutela con il sistema radiofonico e televisivo regionale, o appositi accordi con emittenti locali al fine di garantire la tutela della minoranza linguistica di Greci - AV- .

Articolo 6

1. Nell'ambito del bilancio regionale è istituito un nuovo capitolo di spesa per l'attuazione della presente legge, comprese le provvidenze per l'editoria, organi di stampa, emittenti radiotelevisive private ed associazioni riconosciute sul territorio per la salvaguardia della minoranza linguistica.

Articolo 7

1. La Regione nell'ambito dei compiti e della delega sulla formazione professionale programma corsi per favorire la tutela e la trasmissione degli insegnamenti e della tradizione arbereshe.

Articolo 8

1. Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge, stabiliti in euro 200.000,00 per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte aumentando lo stanziamento di cui all'unità revisionale di base 3.11.31 di pari importo, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n.7/2002, dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004 che si riduce della medesima entità.

2. Per gli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 20 dicembre 2004

-BASSOLINO-

Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40

**"Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata
- Abrogazione L.R. 28-3-1996, n. 16"**

Bollettino Ufficiale n. 64 del 6 novembre 1998

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 17 agosto 2004, n. 17.

CAPITOLO 1**Art. 1**

1. La Regione Basilicata in attuazione dei principi sanciti nell'art. 6 della Costituzione Italiana e dell'art. 5 del proprio statuto riconosce le Comunità etnico-linguistiche di origine arbereshe storicamente presenti nei seguenti Comuni: Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese.

2. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso-liturgico e folkloristico delle suddette comunità arbereshe, la Regione sostiene finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale, promuovendo, altresì, tutte le iniziative e gli incentivi per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni della loro identità.

Art. 2

1. Per le finalità di cui alla presente Legge la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi ai Comuni di cui al precedente Art. 1 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche e religiose caratteristiche della comunità;

b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione e/o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione delle lingue e della toponomastica;

c) la costituzione e la valorizzazione di Musei locali o di istituti culturali specifici, di centri studi e cooperative di servizio mirate a tale specifica attività;

d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle Comunità;

e) lo sviluppo di forme di solidarietà con Comunità albanofone in Italia e all'Estero;

f) le attività didattiche complementari delle scuole dell'obbligo per lo studio della lingua albanese da realizzare d'intesa con le istituzioni scolastiche attraverso progetti gestiti direttamente dalle stesse; (1)

g) l'aggiornamento linguistico, anche d'intesa con l'Università della Basilicata, per i dipendenti degli Enti pubblici e delle scuole e lo svolgimento di corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica rivolti ai cittadini dei comuni di cui al comma 1 del precedente art.1. Tali attività possono essere affidate, oltre che alle istituzioni scolastiche, all'Istituto regionale di cultura "Arbereshe" (1).

Art. 3

1. Possono accedere ai contributi previsti all'art. 2 i Comuni indicati nel precedente art. 1.

2. Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per l'anno successivo ad essere accompagnate da un piano di iniziative così articolato:

- a. iniziative promosse direttamente dal Comune;
- b. iniziative alla cui realizzazione possono essere demandati i seguenti soggetti:
 - Associazioni culturali e di volontariato regolarmente costituite;
 - Pro-Loce regolarmente costituite e funzionali;
 - Scuole di ogni ordine e grado;
 - Istituzioni Ecclesiali;
 - Testate giornalistiche e di informazione radiotelevisive.

Art. 4

1. I Comuni interessati potranno presentare domanda al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura entro il 1 settembre di ogni anno.

2. Le stesse dovranno essere corredate, altresì, da un preventivo di spesa e da una dichiarazione con cui si attesta che almeno il 10% della somma richiesta per l'attuazione del Piano sarà assicurata da fondi rivenienti dal bilancio comunale.

3. I Comuni in dissesto finanziario sono esentati dalla quota a loro carico.

Art. 5 (2)

1. Lo stanziamento annuale, iscritto nel bilancio regionale è così suddiviso:

a) l'80% a favore dei Comuni;

b) il 20% per iniziative promosse direttamente dalla Giunta Regionale, ivi compresi gli oneri per la costituzione dell'Istituto di cui al successivo art.8 e per le attività di cui alla lett. g) del precedente art. 2.

Art. 6

1. La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale, procederà al riparto dei contributi secondo il seguente criterio: percentuale massima del 90% rispetto al preventivo di spesa presentato da ciascun Comune, fino al limite massimo di 1/6 dello stanziamento iscritto per ciascun anno nel bilancio regionale.

2. I contributi eventualmente non utilizzati dai Comuni, potranno essere ridistribuiti proporzionalmente ai preventivi di spesa presentati a ciascun Comune che ha realizzato le iniziative programmate.

Art. 7 (3)

1. I contributi saranno liquidati secondo i seguenti criteri:

- erogazione del 75% del contributo assegnato entro 30 giorni dal riparto del fondo;

- saldo del restante 25% a presentazione della rendicontazione e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste dal Piano Comunale.

2. Tali adempimenti dovranno essere perentoriamente compiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento pena la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme già erogate.

Art. 8

1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di cultura "Arbereshe" tra i soggetti individuati all'art. 1 della presente Legge.

Art. 8 bis

Dimensionamento scolastico (4)

1. 1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche

e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, visto l'art.2 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n.233, è consentita la costituzione di istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado con le deroghe al numero degli alunni di cui al terzo comma dell'art.2 del D.P.R. n.233/1998 nonché la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Art. 9

1. La Regione Basilicata all'interno del Piano pluriennale e di quello annuale delle attività educative e culturali, previsto dalla L.R. 1/6/1988 n. 22, promuove scambi culturali e stages, meeting culturali e linguistici con la Repubblica di Albania e con le Comunità Albanofone in Italia e all'Estero.

Art. 10

Norme Transitorie

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

2. Il riparto dei fondi fra i Comuni interessati dovrà essere effettuato nei successivi 30 giorni.

Art. 11

Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 200.000.000, si provvede:

a) per L. 100.000.000 con lo stanziamento non impegnato e disponibile sul Cap. 2300 del bilancio regionale 1997;

b) per L. 100.000.000 con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1998.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con gli stanziamenti all'analogo corrispondente capitolo di spesa.

Art. 12

1. La L.R. 28 marzo 1996, n. 16 è abrogata.

Art. 13

1. La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

(1) lettere f) e g) aggiunte all'articolo 1 della L.R. 17 agosto 2004, n. 17;

(2) articolo sostituito dall'articolo 3 della L.R. 17 agosto 2004, n. 17;

(3) articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2001, n. 17;

(4) articolo aggiunto dall'articolo 2 della L.R. 17 agosto 2004, n. 17.

Legge Regionale 14 Maggio 1997, n° 15

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise.
Oggetto	Cultura - Minoranze linguistiche - Interventi - Destinatari - Procedure
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 10 del 16/05/97
Catalogazione	30.Promozione e organizzazione di attività culturali e delle tradizioni locali, associazionismo

Art. 1: FINALITA' DELLA LEGGE

1. La Regione Molise, in ossequio all'art. 6 della Costituzione che afferma che la « Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche » ed in attuazione dei principi dell'art. 4 dello Statuto, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito delle competenze di cui all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - valorizza e promuove il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non secondario della cultura molisana.

2. A tal fine la Regione, di concerto con i comuni interessati, con i loro Consorzi e con le Province, promuove e sostiene le iniziative di valorizzazione delle comunità molisane di origine croata ed albanese, riconoscendo che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali.

Art. 2: INTERVENTI A FAVORE DI ATTIVITA' DIDATTICHE COMPLEMENTARI

1. La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari e medie dei Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Molise collaborare con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province interessate a che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica, o in altra sede idonea.

Art. 3: CONTENUTI ED ORGANIZZAZIONI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Argomento dei corsi di cui all'articolo 2 sarà l'insegnamento della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento della conoscenza dell'idioma parlato nei comuni molisani interessati dal fenomeno del bilinguismo.

Sarà altresì finalità dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità, nell'ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico, musicale ed artistico.

La programmazione degli insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza della lingua croata o albanese.

I corsi dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.

2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto da docenti in possesso di diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue croata ed albanese.

Per lo studio interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia sarà possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico-letterarie nati nei comuni molisani nei quali è presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso del diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare.

Art. 4: INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE

La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:

- a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità croate ed albanesi; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico.
- b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua croata e albanese per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua croata ed albanese; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
- c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni croata ed albanese;
- d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese e croato;
- e) raccolta e studio dei toponimi nelle lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
- f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua croata ed albanese in Italia ed all'estero.

Art. 5: COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Per la programmazione delle attività educative e culturali finalizzate alla valorizzazione delle comunità alloglotte, è istituito un Comitato composto da:

- a) l'Assessore Regionale alla Cultura, o suo delegato;

- b) il Provveditore agli Studi di Campobasso;
 - c) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso;
 - d) i Sindaci dei Comuni di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Montecilfone, Montemitro, Portocannone, S. Felice del Molise ed Ururi;
 - e) due esperti di chiara fama nelle discipline storiche antropologiche e/o linguistiche riferite alle culture croata ed albanese.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore Regionale o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non da' diritto ad alcun compenso.
Il rimborso delle spese per gli aventi diritto e' a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale.
6. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonche', su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle iniziative sottoposte ad approvazione.
7. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attivita' educative e culturali per la valorizzazione delle comunita' alloglotte sulla base di progetti elaborati direttamente dalla Regione Molise o promossi in collaborazione con Istituti scolastici, Enti pubblici, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Cooperative culturali.
8. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilita' finanziarie, della produttivita' degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le due comunita' linguistiche.

Art. 6: PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. I Comuni, i loro Consorzi, le Province gli Enti e le associazioni operanti senza fini di lucro, che intendono promuovere singole iniziative o manifestazioni finalizzate agli obiettivi di cui alla presente legge, possono proporre relativi progetti entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessorato alla Cultura dalla Regione Molise.
2. I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredati da:
- a) una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;
 - b) il preventivo di spesa per ogni singola iniziativa, con l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati;
 - c) eventuale relazione sulle attivita' culturali precedentemente svolte nel settore.

Art. 7: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Consiglio Regionale, sulla base della proposta predisposta dal Comitato, approva la programmazione annuale degli interventi.
2. Il finanziamento dei progetti inclusi nel programma annuale e' disposto in due soluzioni:
 - a) l'80% in acconto, alla dichiarazione di conferma dell'intento di realizzare l'iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
 - b) il 20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attivita' svolta e dall'indicazione delle spese sostenute.

Art. 8: OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione dei contributi regionali comporta, per i beneficiari, l'obbligo di realizzare le attivita' sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.

Art. 9: REGOLARITA' CONTABILE E VIGILANZA

1. La Regione Molise puo' disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attivita ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare, essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.
2. La segnalazione di eventuali irregolarita' sara' fornita al Comitato Tecnico - Scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualita' successive al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.
3. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, l'Assessorato alla Cultura provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

Art. 10: NORMA TRANSITORIA

1. Per le iniziative relative all'anno 1997, il termine di presentazione delle proposte di attivita' educative e culturali e' stabilito nel 30[giorno dalla entrata in vigore della legge.

Art. 11

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge quantificato per l'anno 1997 in L. 200.000.000, trovera' copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 1997.

Art. 12: DICHIARAZIONE D'URGENZA

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 (BUR n. 109/1994)**PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO****Art. 1 - Finalità.**

1. In coerenza con lo spirito dell'articolo 27 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi dell' [articolo 2](#) dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento.

2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.

Art. 2 - Iniziative culturali.

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all'articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;

b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;

c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;

d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.

Art. 3 - Soggetti beneficiari.

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, possono presentare domanda:

a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto; (1)

b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali cembre regolarmente costituite, dei Sette Comuni dell'altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del Cansiglio; (2)

c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di

Sappada;

d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite. (3)

d bis) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) prevalenti in un determinato territorio. (4)

Art. 4 - Presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo per le iniziative previste dall'articolo 2 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate:

a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare;

b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati.

Art. 5 - Erogazione del contributo.

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all' [articolo 2](#), approva il riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base della disponibilità finanziaria annuale prevista nello specifico capitolo di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle comunità etniche e linguistiche.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il legale rappresentante dell'organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione anche contabile delle attività svolte e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

3. L'erogazione del contributo è disposta in due soluzioni:

a) l'80 per cento in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2;

b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e della rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

4. La concessione del contributo può essere revocata, ai sensi dell' [articolo 31 bis](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n.72 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale qualora:(5)

a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, l'accettazione del contributo;

b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto oppure vengano accertate irregolarità od omissioni nello stesso.

5. La revoca della concessione del contributo, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 6 - Istituto Regionale di Cultura Ladina.

1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di Cultura Ladina, tra le

associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati.

Art. 7 - Abrogazione.

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60;
- b) la legge regionale 22 maggio 1984, n. 24;
- c) il terzo comma dell' [articolo 6](#) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 così come introdotto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 8;
- d) il primo comma dell' [articolo 10](#) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, limitatamente all'espressione *"Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnico-linguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile."*.

Art. 8 - Norma transitoria.

1. La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1984, n. 24, e gli [articoli 6](#), terzo comma e [10](#), primo comma della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti in base alle predette leggi.

Art. 9 - Interventi per l'anno 1994.

1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:

a) lire 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente legge alla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;

b) lire 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla costituzione del Comitato previsto alla lettera b), comma 1 dell' [articolo 3](#) e per iniziative culturali di cui alla presente legge, con il seguente riparto:

- 1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense;
- 2) lire 15 milioni all'Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo di Roana;
- 3) lire 15 milioni all'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio;

c) lire 15.000.000 al Comune di Sappada per la costituzione del Comitato di cui alla lettera c), comma 1 dell' [articolo 3](#) e per iniziative culturali della Comunità germanofona.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Giunta regionale una relazione delle iniziative finanziate ai sensi del presente articolo.

Art. 10 - Norma finanziaria.

omissis (6)

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' [articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- (1) Vedi anche art. 1 comma 3 della legge regionale 13 dicembre 2016, n. 28
“Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” ai sensi del quale “il popolo veneto comprende altresì le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine, riconosciute ai sensi della presente legge.
- (2) Vedi anche art. 1 comma 3 della legge regionale 13 dicembre 2016, n. 28
“Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” ai sensi del quale “il popolo veneto comprende altresì le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine, riconosciute ai sensi della presente legge.
- (3) Lettera così sostituita da comma 1 art. 73 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
- (4) Lettera aggiunta da comma 2 art. 73 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
- (5) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- (6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.